



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2926 di data 1 marzo 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio destinato a ristorazione in località Malga Zambana, p.ed. 171 C.C. Zambana II, nella skiarea della Paganella, in Comune di Terre d'Adige.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 15 gennaio 2021, con la quale il Comune di Terre d'Adige, con sede in Terre d'Adige, Piazza SS. Filippo e Giacomo, 5, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio destinato a ristorazione in località Malga Zambana, p.ed. 171 C.C. Zambana II, nella skiarea della Paganella, in Comune di Terre d'Adige.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Giovanni Berti, datati dicembre 2020 e le integrazioni richieste di data febbraio 2021.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione integrale dell'edificio esistente, risalente ai primi anni '50, attualmente adibito a bar-ristorante, e la contestuale realizzazione di una nuova struttura per la ristorazione, per una ricettività stimata di circa 100 posti a sedere. Rispetto all'edificio da demolire, la nuova costruzione viene leggermente traslata verso sud e inserita in un contesto paesaggistico più favorevole, grazie anche alle recenti realizzazioni delle piste da sci "Jana Granda" e "Raccordo gallo cedrone". L'edificio in progetto si sviluppa su due livelli: il piano seminterrato ospita i servizi, i magazzini, locali tecnici e le stanze per il gestore. Il piano terra invece, è destinato alla ristorazione con la cucina posta a monte e il bar e la sala ristorante in affaccio sul versante rivolto verso le piste da sci. A sud sono posti l'ingresso alla struttura e un'ampia terrazza-solarium di circa 200 mq. Il nuovo edificio risulta parzialmente interrato ed emerge sui fronti nord, ovest e sud con due piccoli volumi con copertura a due falde. La copertura della zona bar e della cucina, viene finita con sistema "a tetto verde intensivo" uniformandosi in continuità con il versante naturale presente a monte del fabbricato. Esternamente la parete rivolta a nord ed il tetto sono rivestiti in lamiera zinco titanio color "marrone terra naturale", mentre per i fronti rivolti a sud e ovest, è previsto un rivestimento con tavole di larice color cenere.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazioni della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Terre d'Adige, con sede in Terre d'Adige, Piazza SS. Filippo e Giacomo, 5, all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio destinato a ristorazione in località Malga Zambana, p.ed. 171 C.C. Zambana II, nella skiarea della Paganella, in Comune di Terre d'Adige, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - gli interventi di ristrutturazione in progetto, fatte salve le prevalenti esigenze di sicurezza, non dovranno comportare il cambio di coltura dell'area boscata posta a monte del nuovo edificio;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr